

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

[notificata con il numero C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

(GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 35)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2010/134/UE della Commissione del 1° marzo 2010	L 53	10	4.3.2010
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione 2013/253/UE della Commissione del 29 maggio 2013	L 145	35	31.5.2013
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1175 della Commissione del 15 luglio 2015	L 189	39	17.7.2015
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/696 della Commissione del 4 maggio 2016	L 120	33	5.5.2016

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 5 luglio 2006**

che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*)

[notificata con il numero C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di permettere l'introduzione nella Comunità di frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e dei relativi ibridi dai paesi terzi o la loro circolazione all'interno della Comunità a norma della direttiva 2000/29/CE, la decisione 98/83/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) ⁽²⁾, ha riconosciuto taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da questi organismi nocivi.
- (2) Dalla sua adozione, la decisione 98/83/CE ha subito varie modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogare e sostituire la decisione 98/83/CE.
- (3) La Nuova Zelanda ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che il suo territorio è indenne da *Xanthomonas campestris* e *Guignardia citricarpa*. Pertanto, la Nuova Zelanda deve essere riconosciuta come indenne da questi organismi nocivi.
- (4) Il Sudafrica ha presentato informazioni ufficiali che dimostrano che le circoscrizioni di Hartswater e Warrenton nel Northern Cape sono indenni da *Guignardia citricarpa*. Pertanto, queste circoscrizioni del Sudafrica devono essere riconosciute come indenni da tale organismo nocivo.
- (5) L'Australia ha presentato informazioni che dimostrano che il Queensland non è più indenne da *Xanthomonas campestris*. Pertanto, il Queensland non deve più essere riconosciuto come indenne da questo organismo nocivo.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE della Commissione (GU L 51 del 26.2.2003, pag. 21).

▼ B

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di *Xanthomonas campestris* patogeni nei confronti di Citrus:

- a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia;

▼ M2

- b) Africa: Sud Africa, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Sudan, Sud Sudan, Swaziland e Zimbabwe;

▼ B

- c) America centrale e del Sud e Caraibi: Bahama, Belize, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica dominicana, Saint Lucia, Salvador, Suriname e Venezuela;

- d) Oceania: Nuova Zelanda.

2. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.2, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di *Xanthomonas campestris* patogeni nei confronti di Citrus:

▼ M1

- a) Australia: Nuovo Galles del Sud, Territorio del Nord, Queensland, Australia del Sud, Victoria e Australia Occidentale;

▼ M2

- b) Brasile, ad eccezione degli Stati di Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo;

▼ M4

- c) Stati Uniti: Arizona, California, Guam, Hawaii, Isole Marianne settentrionali, Portorico, Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;

▼ B

- d) Uruguay, ad eccezione dei dipartimenti di Salto, Rivera e Paysandu — a nord del fiume Chapicuy.

Articolo 2

Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.3, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes:

▼ M2

- a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione del Bangladesh e dello Yemen, in Europa e in Oceania;
- b) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

▼ B*Articolo 3*

1. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da tutti i ceppi di *Guignardia citricarpa* Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

▼ M4

- a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, America del Nord, centrale e del Sud e nei Caraibi ad eccezione di Argentina, Brasile, Stati Uniti e Uruguay;

▼ M2

- b) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione di: Bangladesh, Bhutan, Cina, Indonesia, Filippine e Taiwan;
- c) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Sud Africa, Ghana, Kenya, Mozambico, Swaziland, Zambia e Zimbabwe;

▼ B

- d) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell'Australia e di Vanuatu.

2. Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, le seguenti regioni sono riconosciute come indenni da tutti i ceppi di *Guignardia citricarpa* Kiely patogeni nei confronti di Citrus:

▼ M3

- a) Sud Africa: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Gordononia, Hartswater e Warrenton;

▼ B

- b) Australia: Australia meridionale e occidentale e i territori del Nord;
- c) Cina: tutte le regioni, ad eccezione di Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian e Zhejiang;

▼ M2

- d) Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo;

▼ M4

- e) Stati Uniti: tutte le regioni, ad eccezione delle contee di Collier, Hendry, Lee e Polk situate nello Stato della Florida.

▼ B*Articolo 4*

La decisione 98/83/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.